

CONCEPT NOTE

Nel 2020 si celebrerà il ventesimo anniversario dell'adozione della **Convenzione delle Nazioni Unite** contro la criminalità organizzata transnazionale e del **Protocollo** sulla tratta di esseri umani.

Molte sono le domande derivanti dall'esperienza acquisita nel corso di quasi vent'anni di attuazione del Protocollo e delle legislazioni nazionali adottate in conformità alla **definizione giuridica di tratta** e agli obblighi derivanti dal Protocollo e dai successivi strumenti internazionali posti in essere – a livello mondiale o regionale, sulla tratta o su questioni ad essa connesse – come la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani, il Protocollo relativo alla Convenzione OIL sul lavoro forzato e, per quanto riguarda gli strumenti di soft law, i Principi e le linee guida raccomandate dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla tratta e i diritti umani.

Un importante sviluppo registrato negli ultimi anni è la pressante azione di lobbying condotta dal **Regno Unito e da altri Stati**, promossa dalla **Walk Free Foundation** e basata sul presupposto che la schiavitù è la nozione principale da utilizzare nell'affrontare i fenomeni legati allo sfruttamento sessuale e lavorativo, e ai matrimoni forzati, nell'ambito dei quali viene generalmente ricompresa la tratta. Tuttavia, nelle recenti stime pubblicate dall'OIL e da Walk Free Foundation, la tratta non è nemmeno menzionata. L'“approccio schiavitù” sembra avere successo, anche a causa del consistente sostegno finanziario fornito dal magnate australiano Andrew Forrest, specialmente nei paesi con una forte tradizione di lotta contro la schiavitù del passato.

Per quanto riguarda la lotta contro la tratta, nonostante gli sforzi del mandato della **Relatrice Speciale ONU** sulla tratta di esseri umani, dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del gruppo di esperti **GRETA** del Consiglio d'Europa e delle ONG, il discorso sulla tratta in ambito ONU continua ad essere dominato dal linguaggio del diritto penale, principalmente per il fatto che UNODC è l'agenzia che svolge il ruolo di “guardiano” del Protocollo di Palermo e il suo mandato è incentrato specialmente sugli aspetti di diritto penale, sebbene il Protocollo includa la protezione delle vittime, principalmente attraverso disposizioni non vincolanti.

INTERNATIONAL
SUMMER SEMINAR
HUMAN TRAFFICKING

Ripatransone 21 | 22 SEPTEMBER 2018



Inoltre, le risoluzioni del **Consiglio di sicurezza** adottate negli ultimi due anni sono caratterizzate da un forte approccio securitario, principalmente collegando la tratta al terrorismo, in linea con il mandato del Consiglio di sicurezza così come interpretato in particolare dai suoi membri permanenti.

Inoltre, il **discorso sulla tratta di esseri umani** è stato spesso utilizzato impropriamente dal governo nazionale e dalle autorità competenti in tema di migrazione per giustificare politiche migratorie restrittive, attività di respingimento e, in generale, il tentativo di limitare o addirittura bloccare i flussi migratori misti.

Dall'altro lato, il discorso sulla schiavitù si è dimostrato un efficace strumento di **advocacy** soprattutto in alcune aree di lavoro, come il coinvolgimento delle aziende e le iniziative multi-agenzia sulla conformità sociale. Tuttavia, il divieto di schiavitù – quale *jus cogens* – non consente un'interpretazione ampia, mentre il concetto di tratta ricomprende anche mezzi di sfruttamento più nascosti e forme di sfruttamento più violente che non necessariamente equivalgono alla schiavitù o al lavoro forzato; inoltre, la nozione di schiavitù, come quella di tratta, è focalizzata sul diritto penale. Le relazioni della **Relatrice Speciale ONU sulla tratta di esseri umani** e della Relatrice Speciale ONU sulla schiavitù mostrano che vi è una sostanziale sovrapposizione in molte aree delle nozioni di tratta e schiavitù, nonostante le loro diverse fonti normative.

In questo contesto, la domanda principale da un punto di vista dei diritti umani è: come ribaltare l'attuale approccio ad entrambe le nozioni - **tratta e schiavitù** - in un modo che renda possibile che persone trafficate o a rischio di tratta e sfruttamento siano considerate e trattate principalmente come **titolari di diritti** piuttosto che come vittime di reato?

La situazione di fatto dei **richiedenti asilo**, dei **rifugiati** e dei **migranti** è che sono stati oggetto di sfruttamento durante il loro viaggio; tuttavia, la loro situazione spesso non è classificabile, a causa della mancanza di procedure dedicate volte ad identificare le persone trafficate nei paesi di transito e di arrivo. Allo stesso modo, per quanto riguarda le persone soggette a qualche forma di sfruttamento nei paesi di transito o di destinazione, è spesso difficile distinguere tra situazioni di tratta o schiavitù o lavoro forzato e forme meno gravi di sfruttamento.

In questo contesto, è necessaria una discussione, al fine di capire se i **tre strumenti internazionali** summenzionati sono adeguati ed efficaci, se possono essere migliorati anche attraverso una migliore attuazione, o se, al contrario, continueranno ad avere un impatto negativo sui diritti umani delle persone trafficate.

In effetti, un problema accomuna i tre strumenti: l'**approccio di diritto penale** predominante e la qualificazione delle persone come vittime tende ad annullare la loro agency e la capacità di decidere quali sono le condizioni di lavoro che possono accettare, e addirittura accettare alcune forme di lavoro o di servizi che implicano un livello di sfruttamento, servizi sessuali compresi. Questo vale sia per lo sfruttamento sessuale che quello lavorativo, che per altre forme di sfruttamento come le attività criminali. Questo è vero, in determinate circostanze, anche per i minori, la cui agenzia non può essere sempre negata, specialmente per quanto riguarda i minori vicini all'età adulta.

La questione su cui potremmo discutere durante il nostro **Seminario internazionale estivo** è come adottare o contribuire a costruire una nozione ampia che possa descrivere e affrontare – senza violare i diritti umani individuali – rigide forme di sfruttamento che prosperano con la globalizzazione, che siano nel contesto e come conseguenza di conflitti regionali, o come componente sistemica di alcune aree del mercato del lavoro, o come causa e conseguenza di uno sfruttamento diffuso nell'industria del sesso. In che modo questa nozione più ampia potrebbe essere collegata alle attuali definizioni di tratta, schiavitù e lavoro forzato? Come si può creare una rete, fondata su un approccio basato sui diritti umani, che si occupi di tutte le forme di sfruttamento derivanti e collegate ai processi di globalizzazione, compresi i conflitti, le migrazioni, il neocolonialismo, le crescenti disuguaglianze, la persistente discriminazione di genere, l'aumento di xenofobia e razzismo, la delocalizzazione della produzione di beni e la mancanza di controllo sulle catene di approvvigionamento, solo per citarne alcune?

Promosso e ospitato da **On the Road**, il seminario riunirà in modo informale un gruppo di esperte e di esperti internazionali sui temi della tratta il **21 e 22 settembre 2018 a Ripatransone**. Il seminario sarà il primo di una serie per favorire l'analisi, lo sviluppo e la condivisione di nuove riflessioni e proposte per mettere in discussione il summenzionato paradigma anti-tratta e trovare alcune risposte alle domande sopraelencate.

Questo evento è stato organizzato con il contributo dell'Associazione Toni Marconi Onlus di Ripatransone ed il patrocinio del Comune di Ripatransone e del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

